REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI ACQUISTO ADEPP, DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE EX ART 58 D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. DA PARTE DELLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO ED ALTRI ENTI ADERENTI

*

Indice

- Art. 1. Oggetto del Regolamento e principi generali
- Art. 2. Responsabile del procedimento
- Art. 3. Programmazione degli acquisti di beni e servizi limiti di importo e divieto di frazionamento
- Art. 4. Casi particolari
- Art. 5. Procedura di affidamento
- Art. 6. Acquisizioni fino a € 40.000 (iva esclusa)
- Art. 7. Acquisizioni di valore superiore ad € 40.000 (iva esclusa)
- Art. 8. Lavori di importo superiore ad € 150.000,00 (iva esclusa)
- Art. 9. Principi e criteri operativi per le procedure svolte attraverso piattaforma telematica
- Art. 10. Lettera di invito
- Art. 11. Garanzie
- Art. 12. Subappalto
- Art. 13. Codice identificativo gara (CIG)
- Art. 14. Tracciabilità finanziaria
- Art. 15. Contributo ANAC
- Art. 16. Entrata in vigore e norme transitorie

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI GENERALI

- 1. Il presente Schema di regolamentazione disciplina le procedure attraverso le quali la Cassa Nazionale del Notariato e le altre Casse di previdenza aderenti all'Associazione degli Enti Previdenziali Privati e Privatizzati (di seguito, "AdEPP") possono procedere all'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria mediante la piattaforma telematica AdEPP, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 e 36 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (di seguito "Codice") e delle Linee guida elaborate dall'Autorità nazionale anticorruzione e degli altri provvedimenti integrativi, modificativi ed attuativi del predetto codice. Si precisa che l'attivazione della piattaforma telematica dell'AdEPP e la sua utilizzazione da parte della Cassa del Notariato non preclude alla Cassa stessa di gestire autonomamente procedure sotto o sopra soglia utilizzando altri strumenti telematici.
- 2. Il presente Regolamento mira ad assicurare la tempestività dei processi di acquisto nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità e correttezza dell'azione amministrativa, con garanzia della qualità delle prestazioni in relazione alle specificità delle esigenze.
- 3. Nell'affidamento degli appalti, il presente Regolamento assicura, altresì, il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.
- 4. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture oggetto del presente Regolamento avviene nel rispetto dei principi sopraindicati, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
- 5. Ai sensi dell'art. 30, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per quanto non espressamente previsto nel Codice, negli atti di gara e nella restante normativa nazionale in materia, agli affidamenti oggetto del presente Regolamento si applicano le disposizioni del codice civile.
- 6. Sono fatti salvi gli acquisti effettuati sul MePA, gli affidamenti di valore inferiore a 1.000,00 euro, le procedure ordinarie e le minute spese rimborsate per cassa.

- 7. Gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice degli appalti e i lavori di importo inferiore a euro 2.000.000 di euro possono essere aggiudicati ai sensi dell'art. 95, comma 4, con il criterio del minor prezzo purché ricorrano le condizioni ivi disposte.
- 8. Le disposizioni del Regolamento pertanto, anche laddove non espressamente indicato, si intendono integrate dalle norme di cui sopra nonché da tutti i relativi provvedimenti attuativi.

*

ART. 2 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- 1. Per ogni affidamento da realizzarsi mediante un appalto oggetto del presente Regolamento, l'Organo competente della Cassa nomina, attraverso il primo provvedimento autorizzativo della procedura un Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è incaricato di svolgere tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. In assenza di designazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, L. n. 241/90, il Responsabile Unico del Procedimento sarà individuato nel Responsabile dell'Unità Organica.
- 2. Il RUP svolge i compiti di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dalle Delibere del Consiglio dell'ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 e n. 1007 dell'11 ottobre 2017, recanti le Linee guida n. 3 in materia di "nomina, ruolo e compiti del RUP per l'affidamento di appalti e concessioni", in applicazione di quanto previsto dall'art. 31, comma 5, del Codice.

*

ART. 3 – PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

- 1. La Cassa adotta, sulla base del proprio fabbisogno, il programma degli acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici (ai sensi dell'art. 21 del Codice) annualmente nell'ambito della redazione dei bilanci previsionali.
- 2. Le procedure per l'acquisizione di forniture di beni e servizi disciplinate dal presente Regolamento sono consentite per gli acquisti fino al raggiungimento delle soglie di cui all'art. 36, secondo le modalità riportate di seguito.
- 3. E' vietata l'artificiosa scorporazione delle procedure per le fattispecie di che trattasi, operata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente Regolamento.

ART. 4 – CASI PARTICOLARI

- 1. Il ricorso alle procedure disciplinate dal presente Regolamento è consentito altresì nei seguenti casi e, per quanto non espressamente richiamato, nei casi disciplinati dall'art. 63 del codice degli Appalti:
- a) quando le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché la concorrenza è assente per motivi tecnici o per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
- b) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente punto non devono essere in alcun caso imputabili alla amministrazione aggiudicatrice;
- c) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o all'ampliamento di forniture esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
- d) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;
- e) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
- f) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto;
- g) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime, o per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.

*

- 1. Ai sensi delle Delibere del Consiglio Direttivo dell'A.N.AC. n. 1097 del 26.10.2016 e n. 206 del 1° marzo 2018, recanti le Linee guida n. 4 in materia di procedure di affidamento sottosoglia e di formazione e gestione degli elenchi degli operatori di mercato, l'individuazione degli operatori economici nei casi di procedura negoziata avviene mediante la loro selezione:
 - dall'Albo Fornitori formato dall'AdEPP ai sensi del presente Regolamento, attingendo eventualmente da quelli presenti nel MePA,
 - tramite indagini di mercato effettuate mediante avviso, pubblicato sul profilo della Cassa e sulla piattaforma telematica AdEPP per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che verranno invitati a presentare offerta.
 - 2. Il criterio per la scelta della migliore offerta deve essere espressamente illustrato e motivato nella documentazione di gara (Bando e/o Lettera di invito), individuandolo tra i seguenti:
 - a) minor prezzo, qualora l'oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici circostanziati che già individuano chiaramente la qualità attesa e negli altri casi di cui all'art 95, comma 4, del D. Lgs. n 50/2016, come modificato del D. Lgs. n. 56/2017;
 - b) offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valutabile in base a criteri determinati in sede di capitolato.
 - 3. L'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso non è ammessa nei casi previsti dal Codice, e in particolare per i servizi nei quali il peso della manodopera sia superiore al 50% (servizi ad alta intensità di manodopera), fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del predetto D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
 - 4. Non si ricorre alla piattaforma elettronica di negoziazione AdEPP:
 - qualora si ricorra al MePA;
 - laddove il bene o il servizio, nella tipologia necessaria, non sia immediatamente disponibile sulle stesse;
 - nel caso in cui la loro utilizzazione sia incompatibile con le esigenze di celerità dell'acquisizione o con il modesto importo della stessa, e comunque per importi inferiori a 1.000,00 euro;
 - 5. Resta ferma ed impregiudicata la possibilità, di procedere all'affidamento mediante le procedure di gara ordinarie.

ART. 6 - ACQUISIZIONI DI VALORE FINO A € 40.000 (IVA ESCLUSA)

- 1. Ai sensi dell'articolo 36 del Codice, l'affidamento di servizi e forniture fino a € 40.000 (IVA esclusa) può essere effettuato mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, o per i lavori mediante amministrazione diretta, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie.
- 2. Il perfezionamento del contratto avviene, mediante scambio di corrispondenza commerciale consistente in uno scambio di comunicazioni anche tramite pec o strumenti analoghi negli Stati Membri, ovvero tramite la piattaforma telematica AdEPP.
- 3. Per le acquisizioni di forniture di beni e servizi riconducibili alla fascia di importo di cui al presente articolo non sono applicabili, salvo che la specifica tipologia e complessità di gara non lo richieda, gli artt. 77 (commissioni di aggiudicazione) e 97 (offerte anormalmente basse) del Codice degli Appalti.
- 4. Ai fini della sottoscrizione del contratto, in attesa dell'adozione dei decreti attuativi del sistema di comprova dei requisiti mediante Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81 del Codice, la verifica sul possesso dei requisiti di carattere generale potrà essere effettuata mediante il sistema AVC*Pass*.

*

ART. 7 - ACQUISIZIONI DI VALORE SUPERIORE AD € 40.000,00

- 1. L'acquisizione di beni e servizi di importo compreso tra € 40.000,00 (IVA esclusa) e le soglie di cui all'art. 35 del Codice, e di lavori di importo ricompreso tra € 40.000,00 (IVA esclusa) ed € 150.000,00 (IVA esclusa) è effettuata mediante invio di lettera d'invito ad almeno 5 operatori economici per i servizi e le forniture e almeno 10 operatori economici per i lavori, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti individuati mediante selezione dall'Albo fornitori AdEPP per la specifica categoria merceologica, ovvero mediante indagine di mercato nelle forme di cui all'art. 5, comma 1, del presente Regolamento.
- 2. La Cassa invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati, che devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice, nonché degli ulteriori requisiti speciali eventualmente richiesti in relazione allo specifico appalto a presentare offerta attraverso la piattaforma AdEPP.
- 3. La lettera d'invito deve tassativamente contenere tutti gli elementi di cui al successivo articolo 10 ed ogni altra condizione ritenuta utile per la formulazione dell'offerta.

Nell'avviso sui risultati della procedura di affidamento devono essere indicati i nominativi dei soggetti invitati a presentare offerta.

- 4. Sulla scorta della lettera di invito e dei suoi allegati di cui al successivo articolo 10, agli operatori economici invitati viene richiesto di presentare le proprie offerte mediante caricamento della relativa documentazione sulla piattaforma telematica AdEPP nel rispetto delle garanzie di segretezza delle offerte stesse, quali rese note a tutti gli operatori iscritti all'Albo AdEPP e, più in generale, ad ogni operatore ammesso per la specifica procedura in sede di accreditamento sulla piattaforma stessa.
- 5. Il possesso dei requisiti autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura è verificato dalla Cassa secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 *bis* dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. La verifica è obbligatoria nei soli confronti dell'aggiudicatario. Prima di addivenire alla conclusione del contratto è sempre possibile procedere ad una ulteriore negoziazione migliorativa con l'operatore economico selezionato nel rispetto del principio di *par condicio* e a condizione che la negoziazione stessa non porti ad una modificazione sostanziale dell'oggetto dell'appalto.
- 6. Ai fini della sottoscrizione del contratto, in attesa dell'adozione dei decreti attuativi del sistema di comprova dei requisiti mediante Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81 del Codice, la verifica sul possesso dei requisiti di carattere generale verrà effettuata mediante il sistema AVC*Pass*.
- 7. Il perfezionamento del contratto avviene con modalità telematiche e sottoscrizione a mezzo di firma digitale, ovvero secondo quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 al punto 5.3.1.

*

ART. 8 – ACQUISIZIONI DI LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE AD € 150.000,00 (IVA esclusa)

- 1. Per l'acquisizione di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, si procederà mediante la procedura negoziata con consultazione, ove presenti esistenti, di almeno 15 operatori economici individuati mediante selezione dall'Albo Fornitori dell'AdEPP per la specifica categoria merceologica, ove esistente; ovvero mediante indagine di mercato nelle forme di cui all'art. 5, comma 1 del presente Regolamento, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
- 2. La lettera d'invito deve tassativamente contenere tutti gli elementi di cui al successivo articolo 10 ed ogni altra condizione ritenuta utile per la formulazione dell'offerta.

Nell'avviso sui risultati della procedura di affidamento devono essere indicati i nominativi dei soggetti invitati a presentare offerta.

- 3. Sulla scorta della lettera di invito e dei suoi allegati di cui al successivo articolo 10, agli operatori economici invitati viene richiesto di presentare le proprie offerte mediante caricamento della relativa documentazione sulla piattaforma telematica AdEPP nel rispetto delle garanzie di segretezza delle offerte stesse, quali rese note a tutti gli operatori iscritti all'Albo AdEPP e, più in generale, ad ogni operatore ammesso per la specifica procedura in sede di accreditamento sulla piattaforma stessa.
- 4. I requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento.
- 5. Prima di addivenire alla conclusione del contratto è sempre possibile procedere ad una ulteriore negoziazione migliorativa con l'operatore economico selezionato nel rispetto del principio di *par condicio* e a condizione che la negoziazione stessa non porti ad una modificazione sostanziale dell'oggetto dell'appalto.
- 6. Ai fini della sottoscrizione del contratto, in attesa dell'adozione dei decreti attuativi del sistema di comprova dei requisiti mediante Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81 del Codice, la verifica sul possesso dei requisiti di carattere generale verrà effettuata mediante il sistema AVCPass. Per quanto riguarda i requisiti di natura tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, i medesimi sono comprovati mediante l'attestazione SOA dell'operatore economico.
- 7. Il perfezionamento del contratto avviene con modalità telematiche e sottoscrizione a mezzo di firma digitale, ovvero secondo quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 al punto 5.3.1.

Per i lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000 si procederà mediante ricorso alle procedure ordinarie di cui agli artt. 60 e 61 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fermo restando quanto previsto dall'art. 95, comma 4, lett. a).

8. E' in ogni caso sempre possibile far ricorso alla procedura aperta.

*

ART. 9 – PRINCIPI E CRITERI OPERATIVI PER LE PROCEDURE SVOLTE ATTRAVERSO PIATTAFORMA TELEMATICA

1. L'attività di acquisizione di lavori, beni e servizi attraverso la piattaforma telematica AdEPP si conforma ai seguenti principi e criteri operativi:

- a) incontro della volontà delle parti documentata ordinariamente in forma telematica o, comunque, in forma scritta;
- b) ampia concorrenzialità, ove oggettivamente possibile, salvo che il costo della negoziazione risulti sproporzionato rispetto all'entità del contratto;
- c) parità di trattamento di tutti i concorrenti partecipanti ad una procedura negoziale;
- d) uso imparziale delle informazioni ottenute in occasione delle gare disciplinate dal presente Regolamento;
- e) predeterminazione della procedura scelta per l'affidamento e dei criteri di valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- 2. Tutte le procedure di cui al presente Regolamento prendono l'avvio con la determina a contrarre o atto ad essa equivalente in cui si definiscono, oltre all'esigenza che si intende soddisfare tramite l'affidamento del contratto, le caratteristiche minime dei lavori/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori da invitare e il criterio per la scelta della migliore offerta, nonché ogni altra informazione utile affinché i candidati possano formulare offerta. Le attività delineate si articolano in due fasi: a) lo svolgimento di indagini di mercato a scopo meramente esplorativo o la consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo; b) il confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati.
- 3. Nel caso di acquisti connotati da urgenza ed emergenza in cui i tempi procedimentali siano incompatibili con le esigenze di approvvigionamento, tali da creare pregiudizio alla continuità delle attività istituzionali, potranno essere emessi ordini per fronteggiare l'emergenza, previa istruttoria informale, avvisi esplorativi con termini ridotti e/o acquisizione di preventivi tramite le vie brevi; la formalizzazione dell'affidamento dovrà essere corredato dell'istruttoria svolta e dare evidenza delle ragioni di necessità ed urgenza.
- 4. In tutti i casi per i quali il presente Regolamento prevede la facoltà di ricorrere ad una procedura negoziata o ad affidamento diretto, è fatta comunque salva la possibilità per la Cassa di scegliere di avvalersi di una procedura ordinaria ai sensi degli artt. 60 e 61 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
- 5. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e relativi provvedimenti integrativi e modificativi.

ART. 10 – LETTERA DI INVITO

- 1. La lettera d'invito deve contenere i seguenti elementi:
- a. oggetto dell'acquisizione;
- b. caratteristiche tecniche e qualità dell'opera, del bene, servizio richiesto e il suo importo complessivo stimato;
- c. i requisiti generali, eventuali requisiti di idoneità professionale e quelli economicofinanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;
- d. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di vincolatività della stessa;
- e. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f. il criterio di aggiudicazione e, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- g. la misura delle penali;
- h. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- i. l'eventuale richiesta di garanzie;
- j. l'indicazione dei costi della sicurezza;
- k. il nominativo del RUP.

Alla lettera di invito sono obbligatoriamente allegati il capitolato tecnico e, se predisposto, lo schema di contratto.

*

ART. 11 – GARANZIE

La disciplina delle garanzie provvisorie o definitive e della loro quantificazione è regolata dagli artt. 93 e 103 e ss.mm.ii. del Codice e dal paragrafo 4.3.3 delle Linee Guida ANAC n. 4.

*

ART. 12 - SUBAPPALTO

Il ricorso al subappalto è ammesso nelle forme e con i limiti consentiti dalla vigente normativa e, in particolare, dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 13– CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)

Indipendentemente dal valore economico della fornitura il RUP è tenuto a provvedere all'acquisizione del CIG secondo le disposizioni, *pro-tempore* vigenti, emanate dall'ANAC e nei limiti di quanto disposto dalla normativa richiamata dall'art. 1 del presente Regolamento.

*

ART. 14 – TRACCIABILITA' FINANZIARIA

Il RUP è tenuto a rispettare e a far rispettare al fornitore affidatario della fornitura di beni e di servizi quanto previsto dalla legge n. 136/2010 ss.mm.ii. e dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica, pertanto nell'ordine, ovvero nella lettera d'invito dovrà essere riportato, tra l'altro, apposito richiamo al fornitore a che provveda a riportare in fattura il CIG di gara e le coordinate bancarie dedicate sulle quali effettuare i pagamenti.

*

ART. 15 – CONTRIBUTO ANAC

- 1. La Cassa e gli operatori economici partecipanti alle procedure indette dall'Ente sono tenuti a versare le contribuzioni previste dalla vigente normativa (art. 1 commi 65 e 67 L. 23/12/2005 n. 266).
- 2. Il versamento di tale contribuzione è dovuto in base agli importi e con le decorrenze fissati nel tempo dall'ANAC.
- 3. Ai fini della partecipazione alle procedure oggetto del presente Regolamento gli operatori economici sono tenuti a documentare l'avvenuto versamento del contributo di cui al comma 1, a pena di esclusione.

*

ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito della Cassa. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, trova applicazione la normativa comunitaria e statale, applicabile. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima, nonché i provvedimenti vincolanti adottati dall'ANAC, prevalgono automaticamente sul presente documento, nelle more dell'adozione dei conseguenti doverosi correttivi al presente testo.
- 2. I medesimi principi si applicano anche ai successivi aggiornamenti al presente Regolamento.